

Comunu de

Santu Perdu

Tzitade Metropolitana de Casteddu
Pratza Santu Perdu, 6
09010 Santu Perdu (CA)



Comune di

Villa San Pietro

Città Metropolitana di Cagliari
Piazza San Pietro, 6
09010 Villa San Pietro (CA)

C.F. 00492250923

Tel. 070907701 Fax 070907419

sito: www.comune.villasanpietro.ca.it

e-mail: protocollo@comune.villasanpietro.ca.it

pec: protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it

SETTORE TECNICO

ART. 13 L.R. N. 3 DEL 09/03/2022 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO”. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI.

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 1 – Finalità e risorse disponibili

- a) Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 20/06/2022 è stata disposta la ripartizione dello stanziamento pluriennale 2022-2024 a favore dei “piccoli Comuni della Sardegna”, con cui è stato assegnato al Comune di Villa San Pietro, l’ammontare complessivo di:
- Euro 33.811,09 per l’annualità 2022;
 - Euro 33.811,09 per l’annualità 2023;
 - Euro 33.811,08 per l’annualità 2024;
- al fine di assegnare contributi a fondo perduto per l’acquisto e/o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.
- b) Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/48 del 01/06/2023 sono state assegnate ai comuni ulteriori somme per le finalità di cui al presente articolo, nonché adottati ulteriori indirizzi per la ripartizione delle risorse aggiuntive ai Comuni e per l’accesso ai contributi, in particolare sono state assegnate al Comune di Villa San Pietro le seguenti ulteriori somme:
- Euro 22.540,73 da aggiungere alle somme già stanziare per l’annualità 2023;
 - Euro 33.811,08 per l’annualità 2025.
- c) Con la medesima Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/48 del 01/06/2023, come riportato nell’allegato contenente i nuovi indirizzi per la ripartizione delle risorse aggiuntive ai Comuni e per l’accesso ai contributi, è stato inoltre previsto che le economie maturate nelle annualità precedenti siano utilizzate nelle annualità successive;
- d) Nell’annualità 2022 sono risultate economie per Euro 33.811,09;
- e) Nell’annualità 2023 sono risultate economie per Euro 41.351,82.
- f) Le risorse disponibili per l’annualità **2024** in corso, a cui si riferisce il presente bando, sono pari dunque a **Euro 108.973,99** (pari alla somma dello stanziamento per l’annualità 2024 e le economie delle annualità precedenti).

Art. 2 – Oggetto del contributo

- a) Il contributo è concesso per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, dove per “prima casa” s’intende l’abitazione in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costituzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui la trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. La categoria catastale dell’alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.

- b) Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di cui al successivo art. 3.

Art. 3 – Misura del contributo

- a) Il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa (per solo acquisto, per sola ristrutturazione o per acquisto e ristrutturazione) e comunque per l'importo massimo di **Euro 15.000,00** a soggetto.
- b) Le spese per l'acquisto ammesse a contributo sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione.
- c) Tra le spese di ristrutturazione sono ammesse a contributo le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA.
- d) In ogni caso è escluso dal contributo l'acquisto di arredi.

Art. 4 – Definizione degli interventi di ristrutturazione ammessi a contributo

- a) Gli interventi di ristrutturazione ammessi a contributo sono quelli definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia: *"gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria"*.
- b) l'intervento di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio e non può riguardare esclusivamente pertinenze dell'alloggio/edificio.

Art. 5 – Termini e modalità per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione

- a) Il beneficiario del contributo, dovrà presentare telematicamente la propria pratica al SUAPE (Sportello Unico per le Attività produttive e per l'edilizia) per il tramite di un tecnico abilitato, al fine di ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio.
- b) I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo che coincide con la data di stipula della convenzione di cui all'art. 10 lettera f), salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario, nelle forme e nei modi di cui all'art. 15 del DPR 380/2001, da ottenersi sempre per il tramite del portale SUAPE, all'interno del procedimento di cui alla precedente lettera a).
- c) Della eventuale proroga ottenuta ai sensi del precedente punto b), dovrà esserne data notizia al Comune all'atto della richiesta di erogazione del contributo di cui all'art. 11 lettera a), nelle forme e nei modi stabiliti nel presente bando.
- d) Alla fine dei lavori di ristrutturazione dovrà essere depositata, sempre per il tramite del SUAPE, la dichiarazione di agibilità per l'abitazione.
- e) Dell'avvenuto deposito della dichiarazione di agibilità di cui alla precedente lettera d), dovrà esserne data notizia al Comune all'atto della richiesta di erogazione del contributo di cui all'art. 11 lettera a), nelle forme e nei modi stabiliti nel presente bando.

Art. 6 – Destinatari del contributo

- a) Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare già costituito o in fase di costituzione (composto anche da una sola persona), ed in quest'ultimo caso, anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione.
- b) In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario.
- c) Il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna di cui all'allegato 2 alla determinazione RAS n. 1236/27150 del 12/07/2022.
- d) Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna.
- e) Il contributo NON può essere concesso a coloro che trasferiscono la residenza da un altro comune incluso nell'elenco di cui all'allegato 2 alla determinazione RAS n. 1236/27150 del 12/07/2022 (allegato al presente bando).
- f) In caso di nucleo familiare costituendo, la domanda è ammissibile se almeno un componente sia residente in un Comune non inserito nell'elenco dei piccoli comuni della Sardegna.

Art. 7 – Casi di esclusione dal contributo

- a) L'atto di acquisto deve essere stato stipulato successivamente alla data del **10 Marzo 2022**.
- b) I lavori di ristrutturazione devono essere iniziati successivamente alla data del **10 Marzo 2022**.
- c) La categoria catastale dell'alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9.
- d) Il richiedente non deve essere residente in un altro comune (diverso dal Comune di Villa San Pietro) incluso nell'elenco di cui all'allegato 2 alla determinazione RAS n. 1236/27150 del 12/07/2022 (allegato al presente bando). In caso di nucleo familiare costituendo, la domanda è ammissibile se almeno un componente sia residente in un Comune non inserito nell'elenco dei piccoli comuni della Sardegna.
- e) In caso di sola ristrutturazione al nucleo familiare del richiedente il contributo deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio oggetto d'intervento, alla data di pubblicazione del presente bando ovvero alla data dell'inizio dei lavori se questi risultino precedenti, fermo restando che questi dovranno essere comunque iniziati successivamente alla data di cui alla precedente lettera b).

Art. 8 – Cumulabilità con altri contributi

- a) Il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa salvo che il cumulo sia vietato in assoluto dalla normativa che dispone l'altro contributo (ad esempio L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985 – contributo in conto interessi e a fondo perduto per la costruzione, l'acquisto e il recupero della prima casa di abitazione).
- b) Il divieto di cumulo si applica anche qualora l'altro contributo sia stato concesso ad un componente il nucleo familiare diverso dal richiedente il contributo di cui al presente bando.
- c) Non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari ove anche uno solo di tali componenti abbia già usufruito in passato, e anche per immobili diversi da quello oggetto della domanda presentata, di altri contributi per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa di abitazione la cui disciplina, anche regolamentare, prevede il divieto di cumulo con altri contributi di pari oggetto, a prescindere dall'arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce. Tale divieto di cumulo si applica in particolare nel caso in cui anche un solo componente del nucleo familiare abbia già beneficiato dell'agevolazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32.

Art. 9 – Modalità di formazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo

Gli interessati dovranno presentare apposita richiesta con le modalità e formalità previsti nel presente bando.

Per le richieste che risulteranno ammissibili a contributo ai sensi del presente bando, sarà redatta una graduatoria attribuendo a ciascuna richiesta un punteggio composto dalla somma dei punteggi parziali che dipendono dai seguenti parametri:

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

Id. parametro	Descrizione	Punteggio parziale
1	Trasferimento della propria residenza da un altro Comune non incluso nell'elenco di cui all'allegato 2 alla determinazione RAS n. 1236/27150 del 12/07/2022	5
2	Acquisto	5
3	Ristrutturazione di immobili privi dei requisiti minimi di agibilità	5
4	Ristrutturazione o acquisto e ristrutturazione che comprende anche la riqualificazione della facciata o della recinzione posta sul confine di strade appartenenti al centro storico perimetrato dal vigente PUC	10
5	Nucleo familiare* più numeroso nel gruppo delle richieste ammissibili a contributo: Tale punteggio sarà attribuito alle richieste presentate dal nucleo familiare, o dai nuclei familiari, che abbiano il più alto numero di componenti.	5

**intendendo per "nucleo familiare" quello dichiarato in sede di domanda e poi attestato dalla certificazione anagrafica all'esito della ristrutturazione ovvero all'esito del cambio di residenza nel caso di acquisto o acquisto con ristrutturazione (nel caso in cui la certificazione anagrafica non confermi la dichiarazione presentata in sede di domanda, si incorrerà nella perdita del contributo ai sensi degli artt. 13 e 14).*

La volontà di volersi avvalere del punteggio premiante "Id 5 – Nucleo familiare", deve essere espressamente dichiarata nella richiesta, è vincola tutti i componenti del nucleo familiare al rispetto degli obblighi stabiliti agli articoli 13 e 14, a pena di perdita totale o parziale del contributo.

Qualora a seguito dell'attribuzione dei punteggi secondo i suddetti criteri, più richieste risultino nella medesima posizione con eguale punteggio, si effettuerà un sorteggio pubblico per determinare la rispettiva posizione definitiva:

- alla prima richiesta estratta sarà attribuita la prima posizione;
- alle restanti richieste saranno assegnate le posizioni successive in ordine di estrazione.

Al sorteggio potranno presenziare gli interessati ai quali verrà data preventiva comunicazione.

Le operazioni di sorteggio saranno riportate in apposito verbale.

Art. 10 – Assegnazione del contributo

- La somma disponibile per l'annualità a cui si riferisce il presente bando, indicata all'art. 1 lettera f), sarà distribuita tra le richieste ammissibili a contributo, secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'art. 9, assegnando a ciascuna di esse, nell'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse, il contributo spettante nella misura ed entro i limiti di cui agli articoli 1, 2 e 3, determinato sulla base delle dichiarazioni riportate nelle richieste presentate.
- Le richieste che risultino ammissibili a contributo e che non risultino finanziabili per l'esaurimento dei fondi disponibili nell'annualità considerata, potranno essere ripresentate nelle successive annualità secondo le pubblicazioni periodiche del presente bando.
- L'ultima richiesta finanziabile della graduatoria sarà quella che potrà essere finanziata integralmente o parzialmente con i fondi disponibili. Tutte le successive non saranno ammesse a finanziamento. **IL BENEFICIARIO ULTIMO COLLOCATO NELLA GRADUATORIA UTILE AL FINANZIAMENTO, E CHE NON HA TROVATO INTEGRALE COPERTURA FINANZIARIA PER ESAURIMENTO DEI FONDI, E' LIBERO DI RINUNCIARE AL CONTRIBUTO PARZIALE ASSEGNATO, ANCHE AL FINE DI PARTECIPARE, EVENTUALMENTE, ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE. IN OGNI CASO AL RINUNCIATARIO NON SPETTA ALCUN TITOLO DI PREFERENZA NELLA FUTURA NUOVA PROCEDURA E CONCORRERA' IN CONDIZIONI DI PARITA' CON I NUOVI CANDIDATI.**
- Le richieste che non hanno trovato finanziamento, **NON SARANNO AUTOMATICAMENTE REINSERITE NELLE SUCCESSIVE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE SECONDO LE PUBBLICAZIONI PERIODICHE DEL PRESENTE BANDO**, ma dovranno essere nuovamente ripresentate dagli interessati **PER CONCORRERE NELLA NUOVA PROCEDURA, ANCHE**

IN QUESTO CASO, SENZA TITOLI DI PREFERENZA RISPETTO AI NUOVI CANDIDATI CON CUI CONCORRERANNO IN CONDIZIONI DI PARITA'.

- e) L'elenco delle richieste ammissibili a contributo e che avranno trovato copertura finanziaria sarà pubblicato nell'albo pretorio comunale e a ciascun beneficiario ne verrà data comunicazione secondo le modalità previste nel presente bando.
- f) Con la comunicazione di cui alla precedente lettera e), il Comune inviterà il beneficiario alla stipula della convenzione, conforme allo schema di convenzione di cui al "MODELLO F", assegnando un congruo termine. La mancata stipula della convenzione entro il termine stabilito comporta la perdita del diritto alla concessione del contributo, salvo che il ritardo sia imputabile a cause che non dipendano dal beneficiario. Anche in questo caso le eventuali economie saranno accumulate per le pubblicazioni successive del presente bando.
- g) Il beneficiario può rinunciare in qualsiasi momento al contributo assegnato, fintanto che non abbia stipulato la convenzione di cui alla precedente lettera f), utilizzando il "MODELLO G" allegato al presente bando. **Detta rinuncia, se finalizzata in particolare a partecipare ad una nuova procedura relativa ad una nuova pubblicazione del presente bando (ad esempio nel caso in cui l'ultima richiesta finanziabile non abbia ottenuto totale copertura finanziaria), dovrà essere formalizzata prima della nuova pubblicazione del bando stesso, diversamente, la nuova candidatura sarà dichiarata irricevibile.**

Art. 11 – Erogazione del contributo

- a) L'erogazione del contributo sarà eseguita su richiesta del beneficiario, che dovrà essere redatta secondo le formalità stabilite nel presente bando, a cui dovrà essere allegata tutta la documentazione ivi stabilita, e presentata a pena di decadenza entro i termini stabiliti nel successivo articolo 12.
- b) La misura effettiva del contributo, che in ogni caso non potrà superare la misura del contributo finanziato, sarà calcolata sulla base dell'effettiva spesa sostenuta, come documentata secondo quanto previsto nel presente bando. Eventuali economie (date dalla differenza tra contributo assegnato e contributo erogato) saranno accantonate per le successive pubblicazioni periodiche del presente bando.
- c) La misura definitiva del contributo, stabilita come descritto alle precedenti lettere a) e b), sarà erogata alle condizioni di seguito riportate:
 - i) nel caso di solo acquisto, successivamente all'accertamento dell'avvenuto cambio di residenza del beneficiario e del nucleo familiare eventualmente vincolato agli stessi obblighi del beneficiario ai sensi dell'art. 9, presso l'abitazione oggetto del contributo entro il termine stabilito all'art. 2 lettera a);
 - ii) nel caso di acquisto e ristrutturazione, in seguito all'accertamento del rispetto di tutte le seguenti condizioni:
 - ii.a. rispetto del termine di fine dei lavori di ristrutturazione stabilito all'art. 5 lettera b);
 - ii.b. rispetto del termine per il cambio di residenza del beneficiario e del nucleo familiare eventualmente vincolato agli stessi obblighi del beneficiario ai sensi dell'art. 9, presso l'abitazione oggetto del contributo entro il termine stabilito all'art. 2 lettera a);
 - ii.c. avvenuta denuncia di variazione catastale (qualora richiesta dalla normativa vigente in materia di catasto) dalla quale sia possibile evincere che la categoria catastale dell'immobile, attraverso i lavori eseguiti non sia passata a quelle escluse dal contributo ai sensi dell'art. 2 lettera a);
 - ii.d. avvenuto deposito presso il SUAPE della dichiarazione di agibilità di cui all'art. 5 lettera d);
 - iii) nel caso di sola ristrutturazione, successivamente all'accertamento del rispetto di tutte le seguenti condizioni:
 - iii.a. rispetto del termine dei lavori di ristrutturazione di cui all'art. 5 lettera b);
 - iii.b. rispetto del termine per il cambio di residenza del beneficiario e del nucleo familiare eventualmente vincolato agli stessi obblighi del beneficiario ai sensi dell'art. 9, presso l'abitazione oggetto del contributo entro il termine stabilito all'art. 2 lettera a), ovvero mantenimento della residenza degli stessi soggetti presso l'abitazione nei casi in cui questa sia già residenza del beneficiario e del nucleo familiare eventualmente vincolato ai sensi dell'art. 9;
 - iii.c. avvenuta denuncia di variazione catastale (qualora richiesta dalla normativa vigente in materia di catasto) dalla quale sia possibile evincere che la categoria catastale dell'immobile, attraverso i lavori eseguiti non sia passata a quelle escluse dal contributo ai sensi dell'art. 2 lettera a);
 - iii.d. avvenuto deposito presso il SUAPE della dichiarazione di agibilità di cui all'art. 5 lettera d).
- d) Qualora non risultino soddisfatte le condizioni stabilite nel presente articolo, il beneficiario perderà il diritto all'ottenimento del contributo assegnato e pertanto non sarà eseguita alcuna erogazione.

- e) L'erogazione del contributo è in ogni caso subordinata alla stipula di una fideiussoria bancaria di pari importo, che non preveda per il fideiussore il beneficio della preventiva escussione, a garanzia della restituzione del contributo nei casi stabiliti all'art. 14.
- f) Allo scadere dei termini temporali indicati all'articolo 13, senza che si siano verificate le condizioni di decadenza o perdita del contributo di cui all'art. 14, il beneficiario potrà richiedere al Comune lo svincolo della polizza fideiussoria di cui alla precedente lettera e).

Art. 12 – Ulteriori casi di perdita totale del contributo concesso ancor prima dell'erogazione

- a) Nel caso di solo acquisto, il beneficiario decade dal diritto alla concessione del contributo e dunque alla rispettiva erogazione, qualora non presenti la richiesta di erogazione del contributo di cui all'art. 11 comma 1 lettera a) (completa della documentazione prevista dal presente bando), entro 24 mesi dalla stipula della convenzione di cui all'articolo 10 lettera f). Tale termine potrà essere prorogato per un massimo di sei mesi per comprovate motivazioni che non dipendano dalla volontà del beneficiario, e a condizione che la relativa richiesta sia presentata almeno trenta giorni prima della scadenza.
- b) Nel caso di sola ristrutturazione o di acquisto e ristrutturazione, il beneficiario decade dal diritto alla concessione del contributo e dunque alla rispettiva erogazione, qualora non presenti la richiesta di erogazione del contributo di cui all'art. 11 comma 1 lettera a) (completa della documentazione prevista dal presente bando), entro 60 mesi dalla stipula della convenzione di cui all'articolo 10 lettera f). Tale termine potrà essere prorogato per un massimo di sei mesi per comprovate motivazioni che non dipendano dalla volontà del beneficiario, e a condizione che la relativa richiesta sia presentata almeno trenta giorni prima della scadenza.
- c) Il beneficiario decade dal diritto alla concessione del contributo e dunque alla rispettiva erogazione, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 7, in tutti i casi in cui dalla visura catastale eseguita dopo l'intervento di ristrutturazione, risulti che l'abitazione a seguito dei lavori realizzati abbia acquisito classe catastale A1, A8 e A9.
- d) Il beneficiario decade dal diritto alla concessione del contributo e dunque alla rispettiva erogazione, in tutti i casi in cui il nucleo familiare eventualmente vincolato agli stessi obblighi del beneficiario in sede di richiesta di contributo per le finalità indicate all'art. 9, non sia confermato dal certificato anagrafico valido alla data di presentazione della richiesta di erogazione di cui all'art. 11 comma 1 lettera a).
- e) Le eventuali economie derivanti dalla perdita del contributo saranno utilizzate per finanziare le successive pubblicazioni periodiche del presente bando.

Art. 13 – Obblighi del beneficiario successivi all'erogazione

- a) Il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione del contributo.
- b) Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione del contributo.
- c) Il beneficiario è obbligato a comunicare al Comune il verificarsi delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) ai fini della restituzione totale o parziale del contributo ai sensi del successivo articolo 14.
- d) Il beneficiario è obbligato a dare accesso al personale di vigilanza all'uopo incaricato dal Comune per l'attività ispettiva atta ad accertare, anche attraverso sopralluoghi, il rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a) e b). Per tali fini il Comune effettuerà almeno due controlli annui per verificare l'effettiva e stabile dimora del beneficiario nell'abitazione ed entro il 31 dicembre di ciascun anno invierà all'Assessorato Regionale competente i verbali redatti in occasione dei controlli effettuati.
- e) **Gli obblighi di cui al presente articolo, sono estesi ai componenti del nucleo familiare che sono stati eventualmente vincolati in sede di richiesta di contributo, per il riconoscimento del punteggio premiante "Id. parametro 5" (nucleo familiare più numeroso).**

Art. 14 – Perdita totale o proporzionale del contributo erogato, restituzione.

Il beneficiario incorre nella perdita totale o proporzionale del diritto al contributo nei seguenti casi e nelle seguenti misure:

- a) nel caso in cui, prima dei cinque anni stabiliti all'art. 13, l'abitazione oggetto del contributo venga alienata, ovvero il beneficiario o uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare eventualmente vincolato in sede di domanda agli stessi obblighi del beneficiario ai sensi dell'art. 9, sposti la propria residenza dall'abitazione oggetto di contributo.

In questo caso il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;

- b) nel caso in cui, entro i cinque anni successivi all'erogazione del contributo, avvenuta ai sensi del precedente articolo 11, nell'immobile oggetto dell'intervento di ristrutturazione ammesso a contributo sia stata accertata dal Comune, con le modalità di cui all'art. 27 del DPR 380/2001, la realizzazione di interventi edilizi in violazione delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. In questo caso il beneficiario, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di abusivismo edilizio, dovrà restituire al Comune il contributo in misura integrale.
- c) Nei suddetti casi, la somma indicata nel provvedimento che dichiara la perdita totale o parziale del finanziamento, dovrà essere restituita al Comune, nei modi stabiliti nel citato provvedimento, entro 30 gg dalla notifica dello stesso all'interessato.
- d) Trascorso il termine di cui alla precedente lettera c), il Comune procederà con l'escussione della polizza fideiussoria di cui all'art. 11 lettera e).

Art. 15 – Termine per la presentazione della domanda di contributo

Per l'annualità in corso, ossia 2024, le domande di ammissione al contributo di cui al presente bando dovranno essere presentate **ENTRO IL GIORNO 30/06/2024**; per l'annualità 2025, il bando sarà ripubblicato entro il 30 gennaio 2025 e il termine per la presentazione delle domande scadrà il successivo 30 giugno. Qualora alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande non dovesse pervenire alcuna richiesta, il bando verrà nuovamente pubblicato entro i successivi trenta giorni, per la medesima annualità, e la nuova scadenza per la presentazione delle domande sarà fissata per il giorno 30 novembre successivo.

Art. 16 – Modalità di presentazione della domanda di contributo

- a) La domanda di ammissione al contributo può essere presentata da uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare destinatario del contributo (cioè quello destinato alla residenza dell'immobile da acquistare e/o ristrutturare), purché maggiorenne e dotato delle capacità giuridiche per compiere tale atto.
- b) La domanda di ammissione al contributo deve essere redatta esclusivamente in formato digitale utilizzando il "MODELLO A" allegato al presente bando, e trasmessa esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
 - PEC: protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it.L'oggetto della mail dovrà essere, a pena di irricevibilità: **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ART. 13 L.R. N. 3 DEL 09/03/2022- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO.**
- c) Non sono ammesse richieste in formato cartaceo che saranno dichiarate irricevibili.
- d) Ai fini della trasmissione della domanda e della successiva corrispondenza dovrà essere eletto un domicilio di posta elettronica certificata (PEC), utilizzando esclusivamente il "MODELLO C" allegato al presente bando. L'elezione di domicilio di posta elettronica potrà essere eseguita anche con l'ausilio di un procuratore.
- e) I documenti digitali trasmessi, che compongono la richiesta, dovranno essere in formato non modificabile (pdf) e potranno essere, alternativamente:
 - firmati digitalmente dal sottoscrittore della domanda;
 - firmati digitalmente da un procuratore alla firma nominato esclusivamente attraverso il "MODELLO B" allegato al presente bando.
- f) Per l'attestazione di avvenuta ricezione dell'istanza farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciato dal sistema PEC. Resta salva la facoltà del richiedente di richiedere all'Ufficio Protocollo l'attestato di avvenuta protocollazione della richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.
- g) Ogni soggetto richiedente può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.
- h) Ai sensi dell'art. 6 lettera b), in un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario e pertanto nel caso in cui due o più componenti dello stesso nucleo familiare presentino domanda per la stessa abitazione, è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

Art. 17 – Contenuto della domanda di contributo

1- La domanda di ammissione al contributo, che dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il “MODELLO A” allegato al presente bando, deve contenere le seguenti dichiarazioni rese dal richiedente sotto forma di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000:

- a) Dati del richiedente:
 1. nome e cognome
 2. luogo e data di nascita;
 3. codice fiscale;
 4. stato, regione, c.a.p. e comune di residenza;
 5. indirizzo nel comune di residenza (via/località e numero civico).
- b) Elenco dei componenti il nucleo familiare destinatario del contributo (che dovrà riportare anche lo stesso richiedente) con l'indicazione finale del numero di componenti e le seguenti generalità, per ciascuno di essi: Cognome, Nome, Codice Fiscale, Parentela.
- c) Indicazione della finalità della richiesta:
 1. solo acquisto;
 2. sola ristrutturazione della casa di residenza;
 3. sola ristrutturazione di una casa già di proprietà ove si vuole stabilire la residenza;
 4. acquisto e ristrutturazione;
- d) Descrizione dell'abitazione:
 1. Dati catastali (Foglio, Mappale, Categoria, Classe);
 2. Indirizzo;
 3. Localizzazione rispetto alla zonizzazione del PUC (Zona A, B, C etc.)
 4. Stato di utilizzazione e conservazione (dotato o non dotato dei requisiti minimi di agibilità);
 5. Indicazione del titolo abilitativo che ne ha autorizzato la costruzione ed eventualmente le successive varianti (salvo che non si tratti di abitazione realizzata prima dell'entrata in vigore delle norme che imponevano l'obbligo del preventivo ottenimento della licenza edilizia).
- e) Per le finalità di solo acquisto:
 1. Indicazione del prezzo d'acquisto pattuito con il venditore ovvero del prezzo corrisposto per gli atti d'acquisto già stipulati nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data del 10 Marzo 2022.
- f) Per le finalità di sola ristrutturazione:
 1. Indicazione del costo stimato dell'intervento di ristrutturazione comprensivo di IVA;
 2. Indicazione del costo stimato delle spese di progettazione connesse con l'intervento di ristrutturazione;
 3. Indicazione della localizzazione dell'immobile rispetto alla pubblica viabilità ed in particolare se questo ha un prospetto confinante con la strada stessa e se questo sarà oggetto di riqualificazione (utile solo se in centro storico);
- g) Per le finalità di acquisto e ristrutturazione:
 1. Indicazione del prezzo d'acquisto pattuito con il venditore ovvero del prezzo corrisposto per gli atti d'acquisto già stipulati nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data del 10 Marzo 2022;
 2. Indicazione del costo stimato dell'intervento di ristrutturazione comprensivo di IVA;
 3. Indicazione del costo stimato delle spese di progettazione connesse con l'intervento di ristrutturazione;
 4. Indicazione della localizzazione dell'immobile rispetto alla pubblica viabilità ed in particolare se questo ha un prospetto confinante con la strada stessa e se questo sarà oggetto di riqualificazione (utile solo se in centro storico);
- h) l'indicazione di eventuali ulteriori contributi ottenuti, da chiunque appartenente al nucleo familiare, per l'acquisto o la ristrutturazione della stessa abitazione oggetto della richiesta di contributo di cui al presente bando;
- i) l'espresso impegno del richiedente di trasferire la propria residenza e quella dei componenti del nucleo familiare indicato, presso l'abitazione oggetto della richiesta di ammissione al contributo.

2 – Alla domanda di cui al precedente punto 1, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di identità personale del richiedente in corso di validità;

- b) copia della procura alla firma redatta utilizzando il “MODELLO B” allegato al presente bando, qualora la richiesta sia stata firmata digitalmente attraverso un procuratore;
- c) copia di un documento di identità personale del procuratore alla firma in corso di validità;
- d) elezione del domicilio elettronico per la corrispondenza attinente alla procedura di cui al presente bando, attraverso il “MODELLO C” allegato al presente bando;
- e) copia di un documento di identità personale dell’eventuale procuratore del domicilio elettronico in corso di validità;
- f) copia del certificato anagrafico di residenza del richiedente;
- g) copia dello stato di famiglia del richiedente;
- h) copia della visura catastale dell’abitazione oggetto della richiesta di contributo;
- i) copia del titolo di proprietà nel caso di sola ristrutturazione dell’abitazione di proprietà oggetto della richiesta di contributo (sia che si tratti dell’attuale residenza, sia che si tratti di altra abitazione di proprietà ove si intenda spostare la residenza);
- j) copia del compromesso di vendita o dell’atto unilaterale d’obbligo rilasciato dall’attuale proprietario dell’immobile con cui questo si impegna a vendere l’abitazione oggetto della richiesta di contributo al richiedente, che contenga anche l’indicazione del prezzo pattuito, ovvero copia dell’atto d’acquisto qualora già stipulato nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data del 10 Marzo 2022;
- k) stima sommaria della spesa per l’intervento di ristrutturazione programmato, relativa alle sole opere sull’abitazione ed escluse le parti comuni dell’edificio, asseverata da un tecnico abilitato all’esercizio della professione utilizzando il “MODELLO D” allegato al presente bando, qualora la richiesta di contributo abbia ad oggetto anche, o solo, la ristrutturazione. Qualora l’immobile fosse localizzato in centro storico (zona A), allora la stima dovrà anche esplicitare se la ristrutturazione preveda il rifacimento della facciata eventualmente confinante con la pubblica via;
- l) stima sommaria delle spese di progettazione per l’intervento di ristrutturazione, asseverata da un tecnico abilitato all’esercizio della professione, utilizzando il “MODELLO D” allegato al presente bando;
- m) sintetica perizia asseverata da tecnico abilitato all’esercizio della professione, redatta utilizzando il “MODELLO D” al presente bando, che attesti l’attuale stato conservativo dell’abitazione, concludendo esplicitamente con uno dei seguenti giudizi: immobile che possiede le condizioni minime di agibilità, immobile che non possiede le condizioni minime di agibilità.

Art. 18 – Elezione del domicilio di posta elettronica certificata

- a) La corrispondenza relativa al presente bando sarà eseguita esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata.
- b) Per i fini di cui alla precedente lettera a), il richiedente deve eleggere un domicilio di posta elettronica certificata, utilizzando esclusivamente il “MODELLO C” allegato al presente bando.
- c) L’elezione di domicilio di posta elettronica certificata potrà avvenire anche per mezzo di procura e il procuratore potrà eventualmente coincidere con il procuratore alla firma.
- d) Non saranno prese in considerazione forme alternative di corrispondenza.
- e) Il Comune provvederà, per qualsiasi comunicazione o notifica, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nell’elezione di cui al presente articolo.

Art. 19 – Termini e modalità di presentazione della domanda di erogazione del contributo

- a) La richiesta di erogazione del contributo dovrà essere presentata esclusivamente in formato digitale e per mezzo di posta elettronica certificata, con le stesse modalità già stabilite agli artt. 16 e 18 per la presentazione della domanda di partecipazione al contributo.
- b) La richiesta di erogazione del contributo potrà essere presentata esclusivamente a seguito del concretizzarsi delle condizioni stabilite all’art. 11 e non oltre i termini stabiliti all’art. 12.
- c) La richiesta di erogazione dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il “MODELLO E” allegato al presente bando, che dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese dal beneficiario sotto forma di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000:
 1. Dati del richiedente (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, stato, regione, c.a.p. e comune di residenza, indirizzo nel comune di residenza);
 2. Estremi della convezione stipulata ai fini dell’erogazione del contributo;

3. Elenco dei componenti il nucleo familiare residenti nell'abitazione oggetto del contributo (che dovrà riportare anche lo stesso richiedente) con l'indicazione finale del numero di componenti e le seguenti generalità, per ciascuno di essi: Cognome, Nome, Codice Fiscale, Parentela;
 4. Indicazione della data di trasferimento della residenza del nucleo familiare presso l'abitazione oggetto del contributo (salvo il caso di ristrutturazione dell'abitazione già di residenza);
 5. Indicazione della finalità del contributo concesso (solo acquisto, sola ristrutturazione ovvero acquisto e ristrutturazione);
 6. Descrizione dell'abitazione oggetto del contributo concesso (Dati catastali - Foglio, Mappale, Categoria, Classe – Indirizzo);
 7. Estremi dell'atto pubblico di acquisto (per solo acquisto o per acquisto e ristrutturazione);
 8. Indicazione del prezzo finale di acquisto (per solo acquisto o per acquisto e ristrutturazione);
 9. Indicazione del costo finale della ristrutturazione comprensivo di IVA (per sola ristrutturazione o acquisto e ristrutturazione);
 10. Indicazione del costo finale delle spese di progettazione (per sola ristrutturazione o acquisto e ristrutturazione);
 11. Estremi della pratica SUAPE con cui sono stati avviati i lavori di ristrutturazione (per sola ristrutturazione o acquisto e ristrutturazione);
 12. Estremi della eventuale concessione di proroga temporale per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione (per sola ristrutturazione o acquisto e ristrutturazione);
 13. Estremi della pratica SUAPE con cui è stata dichiarata l'agibilità dell'abitazione sottoposta a ristrutturazione (per sola ristrutturazione o acquisto e ristrutturazione);
 14. Estremi della polizza fideiussoria bancaria stipulata ai sensi dell'art. 11 lettera e).
- d) Alla richiesta di erogazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Copia dell'atto notarile di acquisto dell'abitazione (per solo acquisto o acquisto e ristrutturazione);
 2. Copia della fattura/delle fatture quietanzata/e relativa/e ai lavori di ristrutturazione (per sola ristrutturazione o acquisto e ristrutturazione);
 3. Copia della fattura quietanzata relativa alle spese di progettazione (per sola ristrutturazione o acquisto e ristrutturazione);
 4. Originale della polizza fideiussoria bancaria di cui all'art. 11 lettera e), di importo pari al minore tra:
 - I. Il 50% della spesa ammessa a contributo effettivamente sostenuta;
 - II. Il contributo assegnato ai sensi dell'art. 10;
 5. Copia del certificato di residenza del beneficiario, attestante l'avvenuto trasferimento della residenza presso l'abitazione oggetto del contributo, entro il termine stabilito all'art. 2 lettera a);
 6. Copia del certificato di stato di famiglia del beneficiario, attestante l'avvenuto trasferimento della residenza di tutti i componenti del nucleo familiare presso l'abitazione oggetto del contributo, entro il termine stabilito all'art. 2 lettera a);
 7. Copia della visura catastale aggiornata a seguito dei lavori di ristrutturazione, attestante che l'abitazione non risulti accatastata nelle categorie A1, A8 e A9 (solo per ristrutturazione o acquisto e ristrutturazione).

Art. 20 – Procedura

- a) La procedura si apre con il deposito della richiesta da parte dell'interessato, nelle forme e nei modi previsti dal presente bando;
- b) L'Ufficio competente, esaminate le richieste presentate, potrà chiedere a ciascun richiedente eventuali chiarimenti ed integrazioni, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni. Trascorso il suddetto termine senza che l'interessato abbia provveduto sulla richiesta, l'Ufficio competente procederà, senza alcuna ulteriore comunicazione, con l'esclusione del richiedente dalla procedura di assegnazione del contributo.
- c) Ricevute le eventuali integrazioni richieste, l'Ufficio competente procederà con l'esame definitivo delle domande presentate redigendo l'elenco delle domande ammesse e delle domande non ammesse alla successiva fase, esplicitando le motivazioni dell'esclusione con riferimento ai requisiti richiesti dal presente bando. Nell'elenco delle domande non ammesse saranno riportate anche quelle escluse ai sensi della precedente lettera b).
- d) Alla conclusione dei lavori di cui alla precedente lettera c), l'Ufficio competente darà comunicazione a ciascun richiedente degli esiti dell'esame dalla domanda, assegnando ai richiedenti non ammessi per motivazioni diverse

da quelle di cui alla lettera b), un termine non inferiore a 10 giorni per controdedurre alle motivazioni assunte ai fini dell'esclusione.

- e) Trascorso il suddetto termine, l'Ufficio competente assumerà le determinazioni definitive tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute, e redigerà dunque l'elenco definitivo delle domande ammesse e delle domande eventualmente non ammesse alla successiva fase. Di tale determinazione sarà data comunicazione a ciascun richiedente per quanto di interesse, indicando nella comunicazione indirizzata ai richiedenti esclusi, le modalità e i tempi per promuovere ricorso giurisdizionale, e in quella indirizzata ai richiedenti ammessi, la data della seduta pubblica per lo svolgimento dei lavori di:
- e.i. formazione della graduatoria di cui all'art. 9;
 - e.ii. distribuzione delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 10.
- f) Nella data fissata ai sensi della precedente lettera e), l'Ufficio competente procederà, in seduta pubblica, alla redazione della graduatoria e alla distribuzione delle risorse disponibili conformemente a quanto stabilito agli artt. 9 e 10. Di tali lavori l'Ufficio competente redigerà apposito verbale che sarà trasmesso in copia a ciascuno dei partecipanti ammessi a questa fase procedurale. Con la stessa comunicazione sarà assegnato un termine non inferiore a 10 giorni affinché ciascun partecipante possa proporre le proprie osservazioni. Trascorso tale termine, il verbale sarà approvato con determinazione del Responsabile dell'Ufficio competente, tenendo conto delle osservazioni eventualmente pervenute. Con la stessa determinazione sarà assegnato definitivamente il contributo provvisorio spettante a ciascuna richiesta finanziabile ai sensi degli articoli 9 e 10.
- g) Copia della determinazione di cui alla lettera f) sarà trasmessa a tutti i partecipanti alla procedura di assegnazione, con l'indicazione dei modi e dei tempi per proporre ricorso giurisdizionale.
- h) Ai richiedenti ammessi e risultati finanziabili, sarà trasmessa altresì comunicazione di avvenuta assegnazione provvisoria del contributo, accordando un congruo termine per la stipula della convenzione di cui al "MODELLO F" allegato al presente bando. Trascorso il suddetto termine, senza che il beneficiario abbia stipulato la convenzione, questo perde definitivamente il diritto al contributo assegnato, salvo che la mancata sottoscrizione della convenzione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario.
- i) Stipulata la convenzione, e concretizzate a cura del beneficiario le condizioni previste nel presente bando (acquisto, ristrutturazione o acquisto e ristrutturazione della prima casa), questi può presentare la richiesta di erogazione del contributo allegando tutta la documentazione richiesta.
- j) L'Ufficio competente, ricevuta la richiesta, potrà richiedere integrazioni e chiarimenti, assegnando un termine non minore di 30 giorni. Trascorso tale termine senza che il richiedente abbia provveduto sulla richiesta di integrazioni o chiarimenti, l'Ufficio competente provvederà a revocare il contributo concesso, previa diffida ed assegnazione di un ulteriore termine di 10 giorni per provvedere alla richiesta di integrazioni. Il provvedimento di revoca sarà notificato all'interessato con l'indicazione dei modi e dei termini per poter procedere con ricorso giurisdizionale.
- k) Ricevute le eventuali integrazioni l'Ufficio competente, valutata positivamente la richiesta, procederà con la predisposizione degli atti necessari alla liquidazione del contributo spettante in via definitiva, acquisendo preventivamente, oltre alla documentazione già prescritta dal presente bando, tutte le informazioni e le certificazioni necessarie al rispetto della normativa vigente, al momento della liquidazione, in materia di tracciamento dei flussi finanziari, che il beneficiario è tenuto a fornire a pena di decadenza dal beneficio acquisto (ad esempio coordinate bancarie, dichiarazione conto dedicato etc.).
- l) In ogni caso in cui, per le motivazioni stabilite nel presente bando, il beneficiario incorra nelle cause di decadenza, riduzione o revoca del contributo concesso, l'Ufficio competente, prima di procedere con l'adozione delle determinazioni definitive, inviterà l'interessato a presentare per iscritto le proprie osservazioni e controdeduzioni ai sensi dell'art. 10 bis della LN 241/1990, assegnato un termine non minore di 10 giorni. Tali osservazioni e controdeduzioni saranno tenute in considerazione dall'Ufficio competente ai fini delle determinazioni conclusive.

Art. 21 – Ufficio Competente

L'Ufficio competente alla gestione del presente bando è l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 22 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Ing. Andrea Farina.

Art. 23 – Disposizione finali

- a) Il presente bando acquisisce efficacia successivamente alla sua approvazione da parte del competente organo comunale e a seguito della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.
- b) Il presente bando sarà ripubblicato con carenza semestrale sino al completo esaurimento delle risorse a disposizione, assegnando di volta in volta un nuovo termine non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione, per la presentazione delle domande di contributo.
- c) La formazione della graduatoria di cui all'art. 9 sarà relativa alle sole domande presentate in riferimento alle singole pubblicazioni.
- d) Il Comune di Villa San Pietro si riserva di modificare, revocare o sospendere in qualsiasi momento il presente bando dandone pubblica comunicazione, in particolare l'organo competente, per le successive pubblicazioni può deliberare criteri di preferenza differenti da quelli stabiliti all'art. 9, sempre nel rispetto della non discriminazione, al mutare, eventualmente, delle necessità e delle caratteristiche del territorio.
- e) In assenza di modifiche da parte dell'organo competente, la pubblicazione periodica sarà eseguita automaticamente dall'Ufficio Tecnico Comunale che aggiornerà esclusivamente:
 - e.i. il nuovo termine per la presentazione delle domande indicato all'art. 15, secondo le indicazioni stabilite alla precedente lettera b);
 - e.ii. l'annualità di riferimento del bando e le rispettive somme disponibili indicate all'art. 1 lettera f).
- f) La concreta erogazione del contributo concesso è comunque vincolata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna.
- g) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili.
- h) Per informazioni relative al presente bando l'Ufficio Tecnico Comunale riceve il mercoledì sera dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
- i) Per quanto concerne i procedimenti che saranno attivati in esecuzione del presente bando, il Comune di Villa San Pietro, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti, con modalità anche informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le procedure e le attività previste per l'assegnazione del contributo, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al GDPR n.679/2016 UE. L'informativa completa sulla privacy è resa disponibile al seguente link:
<https://www.comune.villasanpietro.ca.it/villasanpietro/zf/index.php/privacy/index/privacy> .
- j) Avverso il presente bando può essere presentato ricorso, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente, presso il T.A.R. Sardegna entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione (art. 6 legge n. 1034/1971).

Il Responsabile del Servizio
F.to digitalmente
Ing. Andrea Farina